

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1011

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COLITTO

Presentata il 3 aprile 1959

Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 8 gennaio 1952, n. 6, istituendo la Cassa di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, ha previsto, come è noto, anche un trattamento di assistenza a favore degli iscritti alla Cassa, che si trovino in particolari condizioni di bisogno. La parte delle entrate destinata all'assistenza è stabilita dalla legge. Infatti l'articolo 9 prevede che ogni anno siano assegnati all'assistenza:

a) il 20 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti dagli articoli 17 e 19 in ogni grado di giurisdizione per ciascun processo civile, di cognizione o di esecuzione, per ciascun procedimento speciale, per ciascun procedimento davanti alle giurisdizioni amministrative tributarie e militari e per ogni procedimento penale;

b) il 5 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti dagli articoli 17 e 22 all'atto della registrazione di ogni sentenza o decreto nei procedimenti e giudizi, di cui alla lettera precedente;

c) il 25 per cento delle entrate derivanti dalle percentuali stabilite dagli articoli 17 e 24 sulle retribuzioni per incarichi conferiti agli avvocati e procuratori dalla Autorità giudiziaria.

La somma reperita attraverso queste percentuali fisse è, sempre in base alla legge, ripartita tra i vari Consigli dell'Ordine in proporzione dei loro iscritti alla Cassa. Ciò pre-

messo, è da ricordare che la Cassa, che non percepisce alcun contributo da parte dello Stato, dimostrò ben presto di non essere in grado di erogare prestazioni previdenziali quanto meno decorose, talché fu provveduto, con legge 31 luglio 1956, n. 991, ad aumentare l'ammontare dei contributi previsti a carico degli iscritti. L'aumento delle entrate, reso possibile dalla legge succitata, pur non risolvendo in modo adeguato la situazione finanziaria dell'Ente e non migliorando notevolmente le prestazioni previdenziali della Cassa, ha, invece, incrementato in modo proporzionalmente alquanto maggiore la somma destinata all'assistenza, che già in precedenza si era rilevata sufficiente. Cosicché, mentre le prestazioni previdenziali sono rimaste sempre esigue, la somma destinata all'assistenza è venuta sempre più aumentando fino a raggiungere nell'ultimo esercizio la cifra di 100 milioni, la quale, sebbene non sia da considerare eccessiva, certamente non è proporzionata all'ammontare delle prestazioni previdenziali erogate dall'Ente.

È ben vero che le somme, che non sono erogate dai Consigli dell'Ordine, debbono essere dagli stessi restituite alla Cassa. Ma è facile comprendere come i Consigli siano portati naturalmente piuttosto ad allargare casi di assistenza che a restituire eventuali residui alla Cassa. Può, quindi, accadere che l'assistenza venga estesa a casi che, pur degni

di considerazione sotto un punto di vista umano, non rientrano nello spirito della legge e ciò mentre la situazione finanziaria dell'Ente non ammetterebbe alcuna, sia pur minima, dispersione di fondi.

Di qui la necessità di ritoccare le percentuali fissate dalla legge per l'assegnazione dei fondi all'assistenza e ripartire in modo

più equo le entrate tra le due attività della Cassa.

A tal fine è stata predisposta la presente proposta di legge, la quale prevede che le percentuali destinate all'assistenza, indicate alle lettere a), b), c) della presente relazione, vengano ridotte rispettivamente a 10, a 3 ed a 12.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere al trattamento di assistenza sono assegnati ogni anno il 10 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nel n. 2 dell'articolo 17, come modificato dalla legge 31 luglio 1956, n. 991, il 3 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nel n. 3, ed il 12 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti al n. 4 dello stesso articolo.

Le somme destinate all'assistenza sono devolute ai Consigli dell'Ordine e ripartite tra essi in proporzione al numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

Nell'erogazione delle prestazioni assistenziali i Consigli dell'Ordine dovranno redigere apposito verbale con le generalità dei beneficiari e gli estremi della loro iscrizione alla Cassa. Copia del verbale deve essere rimessa alla Cassa.

Le somme non erogate devono essere restituite alla Cassa ».